

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DELL'ATENEO CON I SOGGETTI PARTECIPATI AI SENSI DELL'ART. 67 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA'**

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Ambiti di applicazione e definizioni**

1. Il presente regolamento disciplina l'iter procedurale per la costituzione da parte dell'Università degli Studi di Perugia di enti terzi e per la partecipazione a enti già costituiti.
2. Per enti terzi si intendono:
  - a) associazioni;
  - b) consorzi, anche interuniversitari;
  - c) fondazioni, anche di partecipazione e universitarie;
  - d) società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.c. a r.l., S.c.p.a.);
  - e) società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
3. La costituzione o l'adesione a tali enti è consentita nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
4. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
  - contratti/convenzioni/accordi di tipo collaborativo che regolamentano attività congiunte fra l'Università e altri partner senza costituire una persona giuridica terza;
  - atti istitutivi di "Network" o "Reti" a livello nazionale e internazionale;
  - associazioni temporanee di Scopo o di impresa (A.T.S. o A.T.I.);
  - associazioni e/o enti nei quali l'inquadramento nella categoria di associati non prevede l'espressione di voto in alcun organo collegiale;
  - gli strumenti finanziari partecipativi, rappresentati da titoli in lasciti testamentari.

**Art. 2**

**Principi generali, finalità e limiti delle partecipazioni**

1. L'istituzione e la partecipazione dell'Università degli Studi di Perugia in enti terzi di cui al precedente art. 1 comma 2 sono finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali e alla realizzazione di attività strumentali agli stessi.
2. In nessun caso possono essere deliberate l'istituzione o la partecipazione a enti, il cui oggetto non sia del tutto compatibile con la vocazione pubblica dell'Università e i principi fissati dallo Statuto e la cui attività possa lederne il prestigio scientifico e istituzionale o che esponga la medesima a rischi economici ulteriori rispetto al capitale sociale.
3. L'Università degli Studi di Perugia può costituire società di capitali (S.p.a., S.r.l., S.c.a r.l., S.c.p.a.) secondo quanto previsto e nel rispetto del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. ii. - cd TUSP.

**TITOLO II**

**ITER PROCEDURALE PER LA COSTITUZIONE DI ENTI TERZI E PER LA PARTECIPAZIONE A ENTI TERZI GIÀ COSTITUITI**

### **Art. 3**

#### **Procedimento per la costituzione e partecipazione a enti esterni**

1. La proposta di istituzione o partecipazione a enti esterni – diversi da quelli di cui al precedente art. 1, co. 2, lett. d) ed e) – può provenire:
  - a) da uno o più Dipartimenti;
  - b) da altra struttura universitaria con autonomia gestionale;
  - c) dal Rettore.
2. La suddetta proposta, nelle ipotesi a) e b), deve essere approvata dalla struttura di riferimento unitamente:
  - a) allo statuto dell'ente;
  - b) a una relazione nella quale siano definiti, sulla base di un dettagliato piano economico finanziario e di un progetto di sviluppo delle attività poste a oggetto dell'ente:
    - l'oggetto, espresso in modo non generico;
    - gli obiettivi da perseguire e la pertinenza rispetto ai fini istituzionali dell'Università;
    - l'impegno economico e organizzativo;
    - il sistema di amministrazione e la quota di rappresentanza dell'Università negli organi;
    - l'impegno a farsi carico degli eventuali oneri connessi all'istituzione/partecipazione (notarili, quota iniziale di adesione, quota annuale).
3. Il Rettore può proporre la partecipazione sulla base di una relazione sua o del referente dallo stesso appositamente delegato, contenente tutti gli elementi di cui al co. 2.
4. Lo statuto dell'ente dovrà obbligatoriamente contenere una clausola di salvaguardia in materia di responsabilità, prevedendo che l'ente non può assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti e neppure rappresentarli, agendo l'ente sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio.
5. Lo stesso procedimento si applica per l'approvazione delle modifiche di Statuto dell'ente partecipato.

### **Art. 4**

#### **Procedimento per la costituzione e partecipazione a enti esterni – delibera di approvazione della costituzione o dell'adesione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulla proposta di costituzione o di partecipazione a enti esterni dell'Ateneo.
2. Gli oneri per l'istituzione o la partecipazione all'ente esterno sono a carico della struttura proponente. Nel caso in cui la partecipazione sia proposta dal Rettore, gli oneri per l'istituzione o la partecipazione all'ente sono a carico dell'Ateneo.

### **Art. 5**

#### **Procedimento per la costituzione e per la partecipazione alle società di capitali**

1. La proposta di istituzione o partecipazione a Società rientranti nel perimetro oggettivo del D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. e ii. (S.p.a., S.r.l., S.c. a r.l., S.c.p.a., società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche), può provenire:

a) da uno o più Dipartimenti;

b) da altra struttura universitaria con autonomia gestionale;

c) dal Rettore.

2. La suddetta proposta, nelle ipotesi a) e b), deve essere approvata da uno o più Dipartimenti o altra struttura universitaria motivando in modo analitico, in apposita relazione, una pluralità di profili quali:

a) la stretta necessità della partecipazione alla società per il perseguimento da parte dell'Ateneo delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016;

b) ragioni e finalità che giustificano la scelta di aderire, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, tenendo in considerazione la possibilità alternativa delle risorse pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato;

c) compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. Il Rettore può proporre la partecipazione sulla base di una relazione sua o del referente dallo stesso appositamente delegato, nel rispetto dei requisiti di cui al co. 2.

4. Il provvedimento della struttura proponente dovrà approvare altresì l'atto costitutivo e lo statuto della società e l'impegno a prendersi carico degli eventuali oneri connessi all'istituzione/partecipazione compresi quelli notarili.

5. Lo stesso procedimento si applica per l'approvazione delle modifiche di Statuto della società partecipata.

## **Art. 6**

### **Procedimento per la costituzione e per la partecipazione alle società di capitali - delibera di approvazione della costituzione o dell'adesione**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera sulla richiesta di istituzione o partecipazione alle società di capitali sulla base di una proposta analiticamente motivata.

2. Gli oneri per l'istituzione o la partecipazione all'ente esterno sono a carico della struttura proponente. Nel caso in cui la partecipazione sia proposta dal Rettore gli oneri per l'istituzione o la partecipazione all'ente sono a carico dell'Ateneo.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dagli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP con particolare riguardo all'onere di motivazione analitica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

4. Lo stesso procedimento si applica per l'approvazione delle modifiche di Statuto della società partecipata.

### **TITOLO III GESTIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

#### **Art. 7**

##### **Rappresentante di Ateneo negli organi di gestione o di indirizzo**

1. Con la delibera di approvazione della proposta di istituzione o partecipazione a un ente esterno ai sensi dell'art. 3, la struttura di riferimento, o il rettore nella relazione di cui al co. 3 del medesimo art. 3, propone il/i rappresentante/i dell'Università nell'Organo di gestione dell'ente e nel rispetto dello Statuto dello stesso.
2. Il Rettore designa il/i rappresentante/i sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.
3. I rappresentanti in seno agli organi deliberanti dell'ente, sono tenuti a garantire:
  - un monitoraggio sul rapporto partecipativo, coordinandosi con l'amministrazione per assicurare la tempestiva trasmissione dei documenti richiesti, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ove previsti e consuntivi, alle rilevazioni dati annuali e agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione previsti dalla normativa vigente;
  - una costante partecipazione, nell'arco del mandato, alle riunioni dell'organo di cui sono membri;
  - la trasmissione all'amministrazione, a seguito di ogni seduta, di copia del relativo verbale, corredato, eventualmente, da apposita relazione e/o annotazioni.
4. Nel caso in cui l'Ateneo non abbia rappresentanti negli organi di gestione dell'Ente, il Rettore può designare un referente che potrà essere delegato a partecipare all'assemblea.

### **TITOLO IV**

### **FASE DI DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA**

#### **Art. 8**

##### **Casi di dismissione della partecipazione dell'Università**

1. La dismissione della partecipazione dell'Università negli enti di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento può avvenire:
  - a) in caso di esercizio del diritto di recesso;
  - b) in caso di scioglimento o liquidazione dell'ente;
  - c) in caso di estinzione dell'ente;
  - d) nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.

#### **Art. 9**

##### **Recesso dall'ente**

1. L'esercizio del diritto di recesso, nei limiti di legge e sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell'ente che determina modalità e termini di efficacia del diritto di recesso, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. La dismissione della partecipazione da società di capitali e l'esercizio del diritto di recesso avviene secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica applicabili ai

contratti attivi della pubblica amministrazione. Nel caso in cui lo Statuto dell'ente preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dismissione avverrà primariamente in ottemperanza a esse.

3. La dismissione o l'esercizio del diritto di recesso devono comunque essere deliberati nel caso in cui si riportino perdite tali da mettere a rischio la quota sottoscritta dall'Università.

4. La dismissione o l'esercizio del diritto di recesso possono essere deliberate nelle seguenti ipotesi:

- a) situazione di criticità dei bilanci;
- b) previsioni di modifiche statutarie sostanziali;
- c) mancato adeguamento alla normativa vigente;
- d) inadempienza nei doveri di monitoraggio dell'ente;
- e) assenza di attività di interesse istituzionale per l'Università, anche su richiesta della struttura referente;
- f) inerzia amministrativa da parte dell'ente.

#### **Art. 10**

##### **Scioglimento, liquidazione ed estinzione**

1. La partecipazione può terminare per scioglimento dell'ente deliberato a norma dello Statuto dello stesso dai suoi organi, che pongono in liquidazione l'ente ovvero in caso di estinzione dell'ente.

2. Sullo scioglimento e conseguente liquidazione e sull'estinzione delibera, previo parere del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, che si pronunzia anche sulla destinazione dell'eventuale risultato della liquidazione nel rispetto delle previsioni statutarie dell'ente.

#### **Art. 11**

##### **Nuove disposizioni legislative e norme finali di rinvio**

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino o integrino le disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente regolamento costituiscono automatica modifica o integrazione dei riferimenti qui richiamati.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

#### **Art. 12**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo dell'Università degli Studi di Perugia del decreto rettorale di emanazione.